



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **46** Data: **21/12/2022**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2021 - ART.20 D.LGS.175/2016.

L'anno **Duemilaventidue** nel mese di **Dicembre** il giorno **Ventuno**, alle ore **17:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	G
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	G
MARIANINI ILARIA (da remoto)	S	CASTAGNOLI SILVIO	G
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	G		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 9	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUPILLO MARCELLO (da remoto)**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BELLINI LORENZO, BIONDI MARIA, FALANCIA FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);

Rilevato che in applicazione dell'art. 20 TUSP, le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni previste, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Rilevato altresì che ai sensi del citato art. 20, TUSP, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Dato atto che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale delle partecipazioni societarie del Comune di Santa Sofia allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Precisato che il documento allegato A), comprende schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente e indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2021 e contiene:

- i dati per l'analisi della partecipazione, le verifiche richieste ai fini della revisione periodica art.20 del D.Lgs 175/2016 e le eventuali azioni di razionalizzazione;
- la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione precedente (art. 20 c.4 TUSP);

Dato atto che l'Ente, a seguito delle precedenti razionalizzazioni, alla data del 31/12/2021 detiene le seguenti partecipazioni societarie:

1) società partecipate direttamente

AMR S.R.L. cons.	0,30000%
Hera S.p.A.	0,05260%
Lepida S.c.p.A.	0,00150%
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	1,91220%
Romagna Acque Società delle Fonti	0,03340%

2) società partecipate da Livia tellus Romagna Holding SpA (partecipazioni indirette):

	% COMUNE	% LTRH
ALEA Ambiente S.p.A.	1,91220,%	100,00%
Fiera di Forlì S.r.l.	0,5966%	31,198%
ForlifarmaRonm S.p.A.	1,9122%	100,00%
FMI S.r.L.	1,9122%	100,00%
Hera S.p.A.	0,0231%	1,2056%
Romagna Acque S.p.A.	0,3073%	16,068%
SAPIR S.p.A.	0,0034%	0,1754%
Start Romagna S.p.A.	0,3337%	17,448%
Techne Soc. Cons. a r.l.	0,9561%	50,00%
Unica Reti S.p.A.	0,9834%	51,4256%

3) altre società partecipate indirettamente

	<i>società tramite</i>	<i>% società tramite</i>
Plurima S.p.A.	Romagna Acque società delle fonti spa	32,28%

Dato atto altresì che l'analisi 2021 delle partecipazioni societarie art.20 TUSP aveva confermato il loro mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, sussistono le motivazioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza interventi di razionalizzazione per le ragioni espresse nei documenti allegati:

- Alea Ambiente SpA
- AMR Srl cons.
- Fiera di Forlì srl
- FMI srl
- Forlifarma SpA
- Hera SpA
- Lepida Scpa
- Livia Tellus Romagna Holding SpA
- Romagna Acque SpA
- Sapir SpA
- Start Romagna SpA
- Techne Soc.Cons.p.a.
- Unica Reti SpA
- Plurima SpA

Richiamato il precedente piano operativo di razionalizzazione 2021 già adottato ai sensi dell'art. 20 TUSP (deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2021, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.20 comma 4 del TUSP;

Richiamati altresì:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2022;
- il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta n. 44 del 10.06.2022;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) e lett.g), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, TUSP;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di Revisione che si conserva agli atti d'ufficio;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico, Finanziario e Tributi;

Sentita la discussione, la cui sintesi è di seguito riportata:

Sindaco VALBONESI DANIELE:

Punto n. 3: "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2021 – art. 20 D.Lgs. 175/2016", questa è una Delibera che ogni anno, a fine anno viene fatta in Consiglio Comunale e ha lo scopo di "razionalizzare", appunto come dice il titolo, le Partecipazioni Pubbliche detenute dall'Ente, e quindi prende in esame le Partecipate che vedono il Comune di Santa Sofia Socio, come gli altri Comuni, sostanzialmente in questo territorio e verifica se è possibile razionalizzare, ridurre la presenza. Io non ho molto da dire a riguardo, nel senso che è il 9° anno, credo, "che mi capita sottomano" e è una giusta Legge dello Stato, ma per quanto ci riguarda, mi permetto di dire, non abbiamo sprechi o Partecipazioni che non abbiano importanza

dovuta all'attività dell'Amministrazione Pubblica. A riguardo, c'è anche un documento dove anche, fatto da parte del Revisore, poi non so, c'è una relazione insomma, c'è un allegato che spiega bene le nostre Partecipazioni, se ci sono maggiori dettagli, che volesse dare il Segretario o l'Assessore Matteo Zanchini, siamo qua, insomma.

Ass. ZANCHINI MATTEO:

Il Sindaco, bene o male ha riassunto quello che andava detto, è una Delibera classica di fine anno, viene fatta per avere una ricognizione in virtù diciamo del D.Lgs. 175/2016, dove il Legislatore, obbliga proprio gli Enti a eseguire una revisione pubblica e periodica di quelle che sono le Partecipazioni. Le nostre Partecipazioni, come sapete sono sempre quelle, quelle Dirette: A.M.R., HERA, Lepida, Livia Tellus e Romagna Acque; quelle Indirette (tramite Livia Tellus), sempre quelle: Alea Ambiente, Fiera di Forlì, Forlifarma, F.M.I., Hera, Romagna Acque, Sapir, Start Romagna, Technè e Unica Reti e altre Società Partecipate Indirettamente (tramite Romagna Acque) Plurima S.p.A.. Dalla verifica effettuata risulta che sussistono i motivi per il mantenimento delle Partecipazioni senza intervenire con azioni di razionalizzazione, e di queste ragioni ce ne da atto anche il Revisore dei Conti del suo parere favorevole, quindi nulla da aggiungere.

Sindaco VALBONESI DANIELE:

Sì, voglio specificare, perché fra l'altro già in questo Consiglio, in altri casi, si era dibattuto soprattutto per Alea Ambiente, perché Alea era una società dei rifiuti che aveva destato anche importanza dal punto di vista dell'opinione pubblica, va detto appunto come diceva Matteo Zanchini, c'è una suddivisione tra le Partecipate Dirette e Indirette, tanto per essere chiari: Alea Ambiente, Fiera di Forlì, Forlifarma e altre, anche attraverso Romagna Acque, non c'è nessuna quota detenuta dal Comune di Santa Sofia, ma risultano appunto tra le Indirette, perché in Forlì Mobilità Integrata ci sono tutti i Comuni, ecco; però, è chiaro che Indiretta vuol dire che noi non deteniamo alcuna quota, non c'è nessun legame diretto con queste Società. Per esempio, però con Forlifarma di cui noi non deteniamo nessuna quota, questo non impedisce per esempio che attraverso delle collaborazioni, è una società che ci aiuta nella gestione della Farmacia Comunale, ecco, è un fatto insomma di prestazione di servizi, che nulla c'entra con la proprietà della società.

Ci sono domande, richieste? Se non ci sono metto in votazione: "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2021 – art. 20 D.Lgs. 175/2016", chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Favorevole e unanime.

Immediata eseguibilità: chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Anche questo Segretario, unanime.

Con la seguente votazione, accertata dagli scrutatori ed espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n.	9
consiglieri favorevoli n.	9
consiglieri contrari n.	-
consiglieri astenuti n.	-

DELIBERA

- 1) di approvare la verifica annuale delle partecipazioni societarie del Comune di Santa Sofia allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, la relazione sull'attuazione del piano precedente ai sensi dell'art.20 c.4 TUSP;

- 2) di approvare le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse nei documenti allegati, le società partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune e non necessitano di interventi di razionalizzazione sono le seguenti:
- Alea Ambiente SpA
 - AMR s.r.l. Cons.
 - Fiera di Forlì srl
 - FMI srl
 - Forlifarma SpA
 - Hera SpA
 - Lepida Scpa
 - Livia Tellus Romagna Holding SpA
 - Romagna Acque società delle fonti SpA
 - SAPIR-Porto intermodale Ravenna SpA
 - START Romagna SpA
 - Techne Soc. Consortile a r.l.
 - Unica Reti SpA
 - Plurima SpA

- 4) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 5) che la presente deliberazione sia trasmessa a Livia Tellus Romagna Holding SpA;
- 6) che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione siano comunicati ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 7) che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita; "Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con la seguente votazione, accertata dagli scrutatori ed espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n.	9
consiglieri favorevoli n.	9
consiglieri contrari n.	-
consiglieri astenuti n.	-

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dunque efficace dal momento della sua adozione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **04/01/2023**

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **04/01/2023**

Lì **04/01/2023**

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to VALERIA BARCHI